COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra

(67/530/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), e in particolare il titolo IV, F, 3,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede, per la realizzazione di tale libertà nel settore agricolo, uno scadenzario speciale che tenga conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la terza serie delle misure contenute nello scadenzario prevede che ogni Stato membro riconosca al principio del terzo anno della seconda tappa il diritto degli agricoltori cittadini degli altri Stati membri, stabiliti da oltre due anni in uno Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra;

Considerando che il diritto di trasferimento, oggetto della presente direttiva, è indipendente dalla forma giuridica della conduzione agricola; che il trasferimento non deve comportare una riduzione dei diritti riconosciuti all'interessato relativamente alla sua situazione di straniero;

Considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo della libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro dei cittadini degli altri paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi (63/261/CEE) (4) sono già equiparati ai nazionali agli effetti del diritto di trasferimento da un'azienda agricola ad un'altra;

Considerando che, nella misura in cui è necessario riferirsi ad una definizione dell'azienda agricola agli effetti dell'applicazione

(1) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.
(2) GU n. 23 del 5. 2. 1966, pag. 386/66.
(3) GU n. 146 del 23. 8. 1965, pag. 2465/65.
(4) GU n. 62 del 20. 4. 1963, 1323/63.

della presente direttiva, tale definizione è di competenza dello Stato membro interessato;

Considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate o incolte da più di due anni (63/262/CEE) [1] rinviava espressamente il riconoscimento del diritto di trasferimento alla emanazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In conformità delle disposizioni qui appresso indicate, gli Stati membri aboliscono a favore dei cittadini e delle società degli altri Stati membri che esercitano sul loro territorio una attività agricola non salariata da oltre due anni, in appresso denominati beneficiari, le restrizioni in virtù delle quali può essere negato o limitato il loro diritto di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per diritto di trasferimento deve intendersi la facoltà per i beneficiari di trasferirsi liberamente in un'altra azienda agricola di loro scelta nello Stato in cui sono insediati, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Il trasferimento deve poter essere effettuato indipendentemente dalla forma giuridica in cui si effettua la conduzione della vecchia e della nuova azienda agricola.

2. Ai sensi della presente direttiva, per attività agricole si intendono:

— le attività comprese nell'Allegato V del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (ex classe 01, Agricoltura, della «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique») [2], ed in particolare:

a) l'agricoltura in generale, compresa la viticoltura, la coltivazione di alberi da frutto, la produzione di sementi, l'orticoltura, la floricoltura e la coltivazione di piante ornamentali, anche in serre,

b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, la cunicoltura, l'allevamento di animali da pelliccia e gli allevamenti vari; l'apicoltura; la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova e di miele.

— il taglio, lo sfruttamento dei boschi, l'imboschimento e il rimboschimento, praticati come attività secondarie nelle aziende agricole rilevate in applicazione della presente direttiva, quando queste operazioni siano compatibili con la regolamentazione nazionale e soprattutto con il piano di utilizzazione dei terreni.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che:

— in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative impediscono ai beneficiari di trasferirsi da un'azienda all'altra o fanno dipendere il trasferimento da condizioni che lo rendono più difficile o più oneroso;

— risultano da una pratica amministrativa che comporta l'applicazione ai beneficiari di un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato ai nazionali in materia di diritto di trasferimento.

2. Tra le restrizioni da sopprimere figurano in particolare quelle previste da disposizioni che vietano o limitano il diritto dei beneficiari di trasferirsi da un'azienda agricola all'altra alle stesse condizioni dei nazionali nel modo seguente:

in Belgio:

con l'obbligo di esercitare l'attività agricola in un determinato luogo, eventualmente imposto a norma dell'articolo 3 della legge del 19 febbraio 1965 relativa all'esercizio da parte degli stranieri delle attività professionali indipendenti.

in Francia:

— con l'obbligo agli stranieri beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 (63/262/CEE) di ottenere un'autorizzazione per stabilirsi in un'azienda che non sia incolta o abbandonata (articolo 3 del decreto n. 63-1019 del 10 ottobre 1963);

— con l'obbligo agli stranieri di ottenere per ogni trasferimento una nuova tessera professionale di agricoltore o un nuovo permesso di

[1] GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1326/63.
[2] Ufficio statistico delle Nazioni Unite, études statistiques, série M, n. 4, riv. 1 (New York 1958).

lavoro (articolo 4 del decreto n. 5472 del 20 gennaio 1954; articolo 4 del decreto ministeriale del 30 marzo 1955);

3. I diritti concessi a norma della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 (63/262/CEE) ai beneficiari in essa indicati sono loro riconosciuti anche dopo che si siano avvalsi del diritto di trasferimento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri nei quali l'accesso alla conduzione agricola è tuttora subordinato, per taluni cittadini degli altri Stati membri, alla esibizione di un'autorizzazione speciale per stranieri, rilasceranno ai beneficiari, su loro domanda e senza spese, un documento individuale che ne attesti la situazione particolare nei confronti della regolamentazione relativa all'insediamento degli agricoltori stranieri.

2. Gli Stati membri assicurano ai beneficiari il diritto di ricorrere contro qualsiasi decisione dell'autorità competente contraria al loro trasferimento.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
Fr. NEEF

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

relativa all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri

(67/531/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

Visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), e in particolare il titolo IV, F, 3,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede, per la realizzazione di tale libertà nel settore agricolo, uno scadenzario speciale che tenga conto del carattere particolare dell'attività agricola; che la terza serie delle misure contenute nello scadenzario prevede che ogni Stato membro proceda all'inizio del terzo anno della seconda tappa all'adattamento del proprio regime dei contratti agrari, in modo da permettere l'applicazione della legislazione in materia agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri, che lavorano in base a questo regime, alle stesse condizioni dei nazionali;

Considerando che i beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963, che fissa le modalità per l'attuazione nel settore agricolo

(1) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.
(2) GU n. 23 del 5. 2. 1966, pag. 384/66.
(3) GU n. 146 del 23. 8. 1965, pag. 2461/65.